

Al presente fax non seguirà l'originale

Air Dolomiti SpA Linee Aeree  
Regionali Europee

Meridiana SpA

Air Italy SpA

Miniliner Srl

Air One SpA

Mistral Air Srl

Air Vallée SpA

Neos SpA

Alitalia - C.A.I. SpA

Skybridge Airops Srl

Blue Panorama SpA

Wind Jet SpA

CAI first SpA

Assaereo

CAI second SpA

IBAR

Cargo Italia SpA

e, p.c.

Cargolux Italia SpA

Autorità Garante della Concorrenza e del  
Mercato

Eurofly SpA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per gli Aeroporti ed il  
Trasporto Aereo

ItAli Airlines SpA

Italia Tour Airlines SpA

Rappresentanza permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

Livingston SpA



Oggetto: Disposizioni in materia di trasparenza delle Tariffe aeree – Capo IV Regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008.

Il capo IV del Regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, contiene disposizioni relative alla trasparenza delle tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari.

Il Regolamento impone due tipi di obblighi: il primo che la tariffa aerea sia *“all inclusive”* e il secondo che le singole voci tariffarie vengano specificate (cd *“breakdown of the price”*).

Tali obblighi si rivolgono sia ai vettori aerei che alle agenzie di viaggio e riguardano i voli in partenza da aeroporti dell'Unione europea operati da vettori comunitari ed extracomunitari.

In particolare l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/08 stabilisce che le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico debbano comprendere le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro.

Al riguardo il Regolamento prevede che il prezzo finale da pagare debba essere sempre indicato e debba includere tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

Per quanto concerne i dettagli della tariffa, il Regolamento europeo precisa che oltre all'indicazione del prezzo finale debbano essere specificati almeno i seguenti elementi:

- tariffa aerea passeggeri e merci;
- tasse;
- diritti aeroportuali;
- altri diritti, tasse o supplementi connessi al esempio alla sicurezza o ai carburanti.

In merito si coglie l'occasione per ricordare che le singole voci che compongono il prezzo finale del biglietto vanno associate ai codici stabiliti dalla IATA così come di seguito dettagliati :

IT : Diritti di imbarco e sbarco passeggeri  
VT : Corrispettivo controllo sui bagagli a mano  
EX: Corrispettivo controllo sicurezza sui bagagli da stiva  
HB: : Addizionale comunale  
FN: IVA  
YQ: Costo sicurezza/assicurazione e Costi carburante  
YR: Corrispettivo servizio di vendita  
XT: Cumulo di alcune voci del biglietto aereo per ragioni di spazio  
MJ: Corrispettivo per servizio assistenza PRM



I supplementi di prezzo opzionali, come ad esempio l'assicurazione di viaggio o le tariffe supplemento bagagli, devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione, sia esso tramite agenzia di viaggio, web site o altro canale di prenotazione.

L'accettazione dei supplementi di prezzo opzionali da parte del passeggero deve inoltre avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato, il cd. "opt in", e non con il metodo cd. "opt out" dove il consumatore deve rimuovere l'opzione preimpostata.

Per quanto riguarda le condizioni applicabili alle tariffe, è necessario che gli elementi più importanti di queste condizioni siano facilmente visibili e accessibili al consumatore, che deve avere la possibilità di cambiare o cancellare il biglietto dopo la prenotazione.

La normativa comunitaria stabilisce inoltre che l'accesso alle tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, disponibili al pubblico, deve essere offerto senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente o sul luogo di stabilimento del vettore aereo o di altro venditore di biglietti all'interno della Comunità.

Si evidenzia che anche in ambito nazionale l'art. 3 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (cd. Il pacchetto Bersani) *"al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato"*, ha espressamente vietato *"le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta"*.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che le offerte e i messaggi pubblicitari descritti nel comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

La pubblicità ingannevole è sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 – con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.

Tanto premesso si invitano tutte le compagnie aeree al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in merito alla trasparenza delle tariffe aeree.

Dott. Alessio Quaranta,



ETA/SC/LC

